



# Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*  
*Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento*  
*Il Direttore Generale*

Ai Sig.ri Direttori  
degli Istituti Penitenziari della Repubblica  
L O R O S E D I

e, p.c.

Al Signor Capo del Dipartimento  
S E D E

Al Signor Vice Capo del Dipartimento  
S E D E

Ai Sig.ri Direttori Generali  
S E D E

Ai Sig.ri Provveditori Regionali  
L O R O S E D I

**Oggetto:** Trattamento del dimittendo.

## **§ 1. Premessa**

Alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma dell'ordinamento penitenziario di cui ai Decreti Legislativi 123 e 124 del 2 ottobre 2018, e facendo seguito alle specifiche direttive emanate nel tempo da questo Dipartimento<sup>1</sup>, appare necessario porre l'attenzione delle SS.LL. sul delicato momento che precede la dimissione dall'Istituto penitenziario.

---

<sup>1</sup> Cfr. in particolare la circolare DAP n. 290895 dell'8 luglio 2010 "Ulteriori iniziative per fronteggiare il sovraffollamento e la stagione estiva e garantire adeguate condizioni di vita per la popolazione detenuta. Sezioni per detenuti prossimi alla detenzione"



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento  
Il Direttore Generale

Il confronto con l'esterno e la conclusione del periodo di detenzione rappresentano per ogni detenuto un momento particolarmente delicato: l'idea del cambiamento, lo "spettro" della libertà con i suoi rischi e le sue molte possibilità, rendono la cura delle dimissioni un tassello fondamentale del percorso di inclusione sociale realizzato insieme e a favore del detenuto.

## **§ 2. Adempimenti della Direzione dell'istituto penitenziario in materia di dimissioni del detenuto.**

**2.1.** Qui di seguito, si ritiene utile richiamare sinteticamente le norme più significative dettate dal legislatore per disciplinare la fase delle dimissioni.

L'art. 43 comma 2 O.P. dispone in capo al Direttore l'obbligo di comunicare, almeno tre mesi prima, la data prevista per l'uscita del dimittendo "al Consiglio di aiuto sociale<sup>2</sup> e al Centro di servizio sociale" del luogo in cui ha sede l'Istituto, nonché di quello in cui il detenuto intende stabilire la sua residenza, *a meno che egli non rappresenti espressamente di non volere che i propri riferimenti sociali vengano a conoscenza del suo stato di detenzione.*

L'UEPE e i servizi territoriali competenti ed il volontariato, di intesa tra loro, prendono quindi contatto con i familiari presso i quali il condannato o l'internato andrà a stabilirsi, al fine degli opportuni interventi.

Tra gli adempimenti più importanti, vi è la redazione di un *particolare programma di trattamento*<sup>3</sup>, per la cui definizione ed esecuzione, la Direzione richiede la collaborazione dei servizi territoriali competenti e del volontariato (art. 88 comma 2

---

<sup>2</sup> A seguito dell'emanazione del DPR 24.7.1977, n.616, le funzioni amministrative inerenti all'assistenza economica alle famiglie dei detenuti e all'assistenza post - penitenziaria sono state trasferite alle Regioni e ai Comuni. Di fatto i Consigli di aiuto sociale attualmente non sono più funzionanti.

<sup>3</sup> Art. 88 co. 1 R.E.: "Nel periodo che precede la dimissione, possibilmente a partire dai sei mesi prima di essa, il condannato e l'internato beneficiano di un particolare programma di trattamento, orientato alla soluzione dei problemi specifici connessi alle condizioni di vita familiare, di lavoro e di ambiente a cui dovranno andare incontro. A tal fine, particolare cura è dedicata a discutere con loro le varie questioni che si prospettano e ad esaminare le possibilità che si offrono per il loro trasferimento anche trasferendo gli interessati, a domanda, in un istituto prossimo alla residenza, salvo che non ostino motivate ragioni contrarie".



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Il Direttore Generale

R.E.). Tale programma deve essere redatto *possibilmente a partire dai sei mesi prima delle dimissioni*: il legislatore ha così inteso favorire, attraverso la costituzione di una *équipe*, l'analisi delle problematiche relative ai singoli detenuti e delle possibilità offerte per il loro superamento.

Infine l'art. 43 o.p., al comma 4, stabilisce che l'Istituto, su richiesta dell'interessato, dovrà rilasciare, all'atto delle dimissioni o in un momento anche successivo, l'attestazione della qualificazione professionale conseguita nel corso della detenzione, quale credenziale per futuri collocamenti nel mondo del lavoro.

**2.2.** Alla luce della normativa vigente, qui di seguito si indicano le azioni che si ritiene necessario intraprendere al fine di favorire il più possibile il reingresso nella società libera del soggetto in via di dimissioni:

- a) stilare, a cura del gruppo di osservazione e trattamento, l'elenco dei detenuti in fase di dimissione, da aggiornare mensilmente, affinché vengano attivati nel più breve tempo possibile gli interventi di sostegno alla persona e preparatori alla dimissione dal carcere;
- b) favorire il più possibile i momenti di incontro del detenuto in via di dimissioni con i familiari, autorizzando anche colloqui aggiuntivi a quelli consentiti dall'ordinamento penitenziario (soprattutto se nel nucleo familiare sono presenti minori);
- c) sollecitare l'assistenza del volontariato e il contatto con la comunità esterna;
- d) assicurare, per quanto possibile, un'attività lavorativa, affinché i detenuti indigenti<sup>4</sup> in via di liberazione vengano forniti di risorse anche minime, di cui poter disporre al momento delle dimissioni<sup>5</sup>. Anche l'inserimento di detenuti in

<sup>4</sup> A tal proposito si richiama quanto stabilito dall'art. 89 R.E. co. 9: "Se il dimesso non è in grado di provvedere per suo conto a raggiungere il luogo della sua residenza, il Direttore lo munisce, a richiesta, dei necessari titoli di viaggio; se trattasi di persona residente all'estero vengono forniti i titoli di viaggio necessari per raggiungere il consolato del paese nel quale è residente".

<sup>5</sup> A ciò si aggiunge quanto indicato nel riformulato art. 46 co. 4 o.p.: "Coloro che hanno terminato l'espiazione della pena o che non sono più sottoposti a misura di sicurezza detentiva e che versano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.150, accedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente,



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Il Direttore Generale

dimissione in attività di pubblica utilità apre loro una vasta gamma di opportunità per generare un circuito virtuoso<sup>6</sup>;

- e) proporre permessi premio anche *ad horas*, per favorire brevi momenti di riappropriazione di spazi di libertà (con particolare riguardo ai detenuti che siano privi di riferimenti familiari e che per tale motivo non abbiano avuto l'opportunità di essere ammessi nel corso della detenzione all'esperienza dei permessi);
- f) prevedere momenti di incontro tra gli operatori del carcere e i familiari, individuando un referente al quale i congiunti possano rivolgersi, per la risoluzione di problematiche inerenti l'accoglienza, l'ascolto e l'informazione e a tutte le variabili collegate all'uscita dal carcere (abitazione, documenti, ricerca del lavoro, aspetti legati all'opportunità di un sostegno psicologico sia per i familiari che per gli ex detenuti), ristabilendo in tal modo i contatti con il mondo esterno; le SS.LL., congiuntamente con gli Uffici locali di esecuzione penale esterna, avvieranno a tal fine collaborazioni con le strutture territoriali (sia istituzionali, sia del privato sociale) per trovare risposte alle esigenze dei detenuti;
- g) agevolare le richieste di trasferimento, in tempo utile prima della liberazione, in un istituto prossimo al luogo di residenza "*salvo che non ostino ragioni contrarie*"<sup>7</sup>, consentendo in tal modo che la scarcerazione avvenga nel territorio d'origine, dove sarà più facile il reinserimento nel tessuto sociale;
- h) con l'aiuto delle associazioni di volontariato (che già in molte realtà, nel corso degli anni, se ne sono assunte gli oneri), distribuire opuscoli al momento dell'uscita, contenenti indicazioni dei luoghi dove poter mangiare e dormire, le linee dei mezzi pubblici, gli ospedali, gli sportelli del lavoro, l'indirizzo dell'Ufficio locale di Esecuzione penale esterna della città;

---

all'assegno di ricollocazione di cui all'art. 23 del citato decreto, se ne fanno richiesta nel termine di sei mesi dalla data della dimissione".

<sup>6</sup> Con il d.lgs 124/2018 la "partecipazione a progetti di pubblica utilità" compare tra gli elementi del trattamento indicati nell'art.15 o.p..

<sup>7</sup> Art. 88 R.E., comma 1;



# Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

*Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento*

*Il Direttore Generale*

- i) avviare percorsi di sostegno psicologico diretti al rafforzamento delle competenze, al riconoscimento delle risorse personali, al superamento dei timori che l'imminente scarcerazione procura, specie in chi non è stato in grado di realizzare in modo pieno e completo il processo di autonomia durante la detenzione.

### **§ 3. Il carcere dell'identità**

**3.1** L'art. 43 O.P.,<sup>8</sup> all'ultimo comma, dispone che le Direzioni debbano avvalersi della collaborazione degli uffici dell'anagrafe dei Comuni affinché la persona, al momento dell'uscita, sia effettivamente in possesso del documento: l'assenza di documenti o di documenti validi non riguarda solo gli stranieri, ma anche molti cittadini italiani, che spesso risultano essere cancellati, per vari motivi, dagli elenchi anagrafici.

L'Amministrazione ha dunque il dovere di ricercare la collaborazione degli enti locali espletando, per tempo, le formalità necessarie al rilascio dei documenti. A tal fine si avvarrà anche della collaborazione dei Garanti comunali o del volontariato, che si sono spesso fatti parti attive per favorire le relazioni burocratiche con gli uffici dell'anagrafe territoriale.

**3.2** Il comma finale dell'art. 45 O.P.<sup>9</sup> si occupa invece del detenuto privo di residenza anagrafica che deve essere iscritto, su segnalazione del Direttore dell'Istituto penitenziario, nei registri della popolazione residente nel Comune dove è posto l'Istituto, conferendo così al Direttore, in materia, una responsabilità

---

<sup>8</sup> L'art. 43 co. 6 o.p., così come riformulato dal d. lgs. 123/2018 afferma che: "I detenuti e gli internati sono dimessi con documenti di identità validi, ove sussistano i presupposti per il rilascio. L'amministrazione penitenziaria a tal fine si avvale degli enti locali";

<sup>9</sup> L'art. 45 commi 4 e 5, così come riformulato dal d.lgs. 123/2018, dispone quanto segue: "Ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati dall'art. 3, commi 2 e 3 della legge 8 novembre 2000 n. 328, il detenuto o l'internato privo di residenza anagrafica è iscritto su segnalazione del Direttore, nei registri della popolazione residente del comune ove è ubicata la struttura. Al condannato è richiesto di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove è detenuto o internato. L'opzione può essere in ogni tempo modificata".



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Il Direttore Generale

diretta. Al condannato sarà richiesto di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove è detenuto e internato e stabilisce che l'opzione può essere *in ogni tempo* modificata.

Il fine è quello di assicurare il compimento degli adempimenti anagrafici all'interno degli istituti penitenziari, dato che il presupposto necessario di tutte le prestazioni sociali a competenza territoriale è costituito proprio dalla *dichiarazione di residenza*.

#### **§ 4. I detenuti tossicodipendenti o con problematiche psichiatriche**

In questi casi occorrerà la massima collaborazione tra le Direzioni e le ASL e la creazione di una rete virtuosa tra i due organismi, al fine della tutela della salute del detenuto anche dopo le dimissioni dal carcere<sup>10</sup>.

La tematica è così delicata che l'art. 96 comma 5 D.P.R. n. 309/90 prevede l'*obbligo*, in capo alle Direzioni degli istituti, di segnalare ai "*centri medici e di assistenza sociale regionali competenti*" i soggetti tossicodipendenti che, una volta dimessi, siano ancora bisognosi di cura ed assistenza. Allo stesso modo, anche le dimissioni dei soggetti affetti da gravi infermità fisiche o da infermità o anormalità psichiche, vanno segnalate agli organi preposti alla tutela della sanità pubblica, affinché possa essere loro assicurata la necessaria assistenza.

Certo della consueta, piena e fattiva collaborazione delle SS.LL., colgo l'occasione per formulare i più cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Gianfranco De Gesu

<sup>10</sup> L'art. 89 R.E. co.6 dispone che: "*I dimessi che, a causa di gravi infermità fisiche o di infermità o minorazioni psichiche, necessitano di ricovero in luogo di cura, sono trasferiti alla più appropriata istituzione ospedaliera*".